

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24572 del registro di Segreteria, proposto dalla signora S. M., nata a Omissis l' Omissis (C.F. Omissis), rappresentata e difesa dall'Avvocato Elena PETTINAU (C.F. PTTLNE65D70B354Y; PEC elena.avvpettinau@legalmail.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, Piazza Gramsci n. 18, è elettivamente domiciliata, contro:

- il M.I.U.R., Istituto Comprensivo "Don Milani", in persona del legale rappresentante
- il M.I.U.R., Ufficio Scolastico Regionale, in persona del legale rappresentante
- l'INPS, Gestione Dipendenti Pubblici, con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante.

Uditi, nella pubblica udienza del 24 gennaio 2024, il difensore della ricorrente, Avvocato Elena PETTINAU, e l'Avvocato Alessandro DOA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato in data 8 febbraio 2019, la signora S. ha chiesto che venga

riconosciuto il proprio stato di inabilità assoluta e permanente allo svolgimento della propria attività lavorativa di insegnante di scuola primaria e, per l'effetto, di riconoscere il diritto al trattamento pensionistico previsto dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335 dell'8/8/1995 sin dal momento della risoluzione del rapporto di lavoro, mandando alle Amministrazioni per i provvedimenti necessari e conseguenti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 del D.M. n. 187/2007.

Con vittoria di spese e onorari da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

In via istruttoria, è stato chiesto di ordinare all'Amministrazione convenuta, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., il deposito dell'intero fascicolo amministrativo e che sia disposta C.T.U. al fine di accertare le reali condizioni di salute della signora S., implicanti il riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La ricorrente ha precisato di essere insegnante di ruolo portatrice di grave handicap *ex lege* n. 104/1992 e di avere chiesto, con istanza del 25/07/2018, la pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335 dell'8/8/1995 per un complesso di infermità non dipendenti da causa di servizio, per le quali si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La Commissione Medica di Verifica di Cagliari, con verbale n. 8458 del 4/12/2018, ha giudicato che *“non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa”*, pur ritenendola *“non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D.lgs. 165/2001, e (se*

previsto/richiesto e ricorra il caso) a proficuo lavoro, per le patologie allo stato degli atti mai valutate ai fini della dipendenza da causa di servizio”.

Secondo la difesa della ricorrente, le due situazioni “impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa” introdotta dall’art 2 della legge n. 222/1984 e “impossibilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro” sarebbero totalmente e assolutamente sovrapponibili (cfr. Sez. Lombardia n. 696/2006 e Sezione Sardegna n. 81/2017) ed entrambe postulerebbero una tale gravità delle condizioni di salute da rientrare, comunque, nell’ambito voluto dal legislatore per la concessione del beneficio del trattamento di inabilità di cui alla legge n. 335/1995.

L’Amministrazione di appartenenza ha provveduto al deposito del fascicolo amministrativo.

L’INPS si è costituito in giudizio con il patrocinio degli Avvocati Marina OLLA, Stefania SOTGIA e Alessandro DOA, depositando memoria difensiva in data 11 ottobre 2019, con la quale ha eccepito la maturata prescrizione quinquennale di tutti i ratei pensionistici relativi a periodi antecedenti al ricorso introduttivo del giudizio, ovvero un valido atto interruttivo della prescrizione, e ha sottolineato che l’Istituto è semplicemente chiamato a erogare materialmente le prestazioni pensionistiche, in presenza del prodromico atto di ammissione al beneficio di legge.

Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge, evidenziando che l’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 e l’art. 2 del D.M. n. 197/1996 ricollegano l’inabilità all’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e quindi a disimpegnare ogni e qualsiasi mansione.

All’udienza del 23 luglio 2020 questo giudice monocratico, non ritenendo la

causa matura per la decisione, ha emanato l'ordinanza n. 56/2020, nella quale ha chiesto l'acquisizione di un motivato e definitivo parere medico legale sul seguente quesito:

Specifichi il consulente riferendosi al momento della presentazione dell'istanza (ossia il 25 luglio 2018), se le patologie da cui è affetta la signora S. siano tali da averla resa totalmente inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ovvero se, alla medesima data, residuassero delle capacità lavorative, ancorché minime.

Difatti, l'effettiva incidenza e rilevanza delle patologie denunciate dalla ricorrente ai fini dello svolgimento di una *qualsiasi* attività lavorativa, va riferita al momento della presentazione dell'istanza, non assumendo rilievo evoluzioni in senso peggiorativo delle patologie medesime dopo tale data.

In data 28 luglio 2020 la Segreteria di questa Sezione ha trasmesso copia della predetta ordinanza e della relativa documentazione sanitaria e amministrativa al Dirigente Responsabile del Servizio di Medicina Legale dell'ATS Sardegna, Azienda Tutela Salute, ASSL di Cagliari, per l'espletamento della richiesta consulenza tecnica d'ufficio.

Il 25 agosto 2020 l'Avvocato PETTINAU ha depositato la nomina del consulente di parte.

Il 1° marzo 2021 l'Avvocato PETTINAU ha depositato note d'udienza nelle quali ha rappresentato che la ricorrente non era ancora stata convocata a visita da parte del Collegio Medico Legale.

In data 3 marzo 2021 il Presidente del Collegio Medico ha chiesto la concessione di una proroga di 180 giorni, alla luce delle difficoltà operative del C.M.L.

All'udienza del 5 marzo 2021 preso atto della richiesta del C.M.L. agli atti di causa, e considerato che il perdurante periodo di emergenza sanitaria dovuta al COVID 19 può avere ritardato i necessari adempimenti, con ordinanza n. 38/2021 è stato disposto un rinvio della discussione all'udienza del 3 dicembre 2021.

In data 18 giugno 2021 il Presidente del Collegio Medico ha trasmesso copia della convocazione della sig.ra S. per il 1° luglio 2021 per gli accertamenti medico legali riguardanti la Consulenza medica d'ufficio.

In data 22 novembre 2021 il Presidente del Collegio Medico ha chiesto un nuovo termine di 90 giorni per la redazione della relazione finale.

In data 23 novembre 2021 l'Avvocato PETTINAU ha depositato note d'udienza, con le quali ha chiesto un rinvio dell'udienza, stante il mancato deposito del parere medico legale.

All'udienza del 3 dicembre 2021 in ragione di quanto rappresentato, con ordinanza n. 105/2021 è stata concessa la proroga richiesta ed è stato disposto il rinvio della discussione all'udienza del 29 giugno 2022.

In data 20 giugno 2022 il Presidente del Collegio Medico ha chiesto la concessione di una proroga di 30 giorni, rappresentando che la relazione era in fase di avanzata stesura.

All'udienza del 29 giugno 2022, preso atto di quanto sopra rappresentato, con ordinanza n. 65/2022 è stato assegnato al Collegio Medico Legale l'ulteriore termine di 60 giorni, per il deposito del parere richiesto con l'ordinanza n. 56/2020 ed è stato disposto il rinvio della discussione all'udienza del 25 novembre 2022.

In data 11 novembre 2022 il Presidente del Collegio Medico ha chiesto la

concessione di un'ulteriore proroga di 30 giorni, rappresentando che la relazione era in fase avanzata di stesura.

All'udienza del 25 novembre 2022, con ordinanza n. 106/2022, è stato assegnato al Collegio Medico Legale l'ulteriore termine di 30 giorni, per il deposito del parere richiesto con l'ordinanza n. 56/2020 ed è stato disposto il rinvio della discussione all'udienza del 29 marzo 2023.

In data 27 marzo 2023 il Presidente del Collegio medico ha trasmesso la richiesta Consulenza medica d'ufficio, nella quale si conclude che *“le infermità riscontrate alla ricorrente, non comportavano – alla data del 25.07.2018 – la totale inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 comma 12 Legge n. 335/1995, permanendo invece – per quanto in misura minimale, un residuo funzionale psico-fisico, teoricamente applicabile in attività confacenti alla qualifica originariamente rivestita”*.

All'udienza del 29 marzo 2023 l'Avvocato PETTINAU ha chiesto un differimento della discussione per valutare la CTU, depositata nell'imminenza dell'udienza, e ha rappresentato che la situazione della ricorrente è molto grave e che è già stata riconosciuta invalida totale con diritto di accompagnamento; ha richiamato, inoltre, alcune sentenze di accoglimento in fattispecie analoghe.

L'Avvocato SOTGIA non si è opposto alla richiesta di rinvio.

Conseguentemente questo giudice ha disposto il rinvio della discussione all'udienza del 28 giugno 2023.

Il 9 giugno 2023 l'Avvocato PETTINAU ha depositato una memoria conclusiva nella quale contesta le conclusioni contenute nel parere medico legale depositato dal CTU, considerato che la giurisprudenza contabile, anche

di questa Sezione, già richiamata nel ricorso introduttivo, è concorde nel ritenere che le due pretese situazioni “impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa” introdotta dall’art. 2 della legge n. 222/1984 e “impossibilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro” siano in realtà totalmente e assolutamente sovrapponibili (cfr. Sez. Lombardia n. 696/2006, Sezione Sardegna n. 81/2017). Nella memoria si sostiene che l’unica, letterale, difformità consisterebbe nella aggettivazione (PROFICUA) della inabilità lavorativa (sempre assoluta e permanente), che in un caso determinerebbe una situazione di salute complessivamente più favorevole, mentre nell’altro costituirebbe elemento fondativo del trattamento configurato con le norme di cui alla L. 222/84 e 335/95. In realtà, tale differenziazione non sarebbe sostenibile, risultando chiaro come entrambe le situazioni postulino una tale gravità delle condizioni di salute da rientrare, comunque, nell’ambito voluto dal legislatore per la concessione del “beneficio” del trattamento di inabilità di cui alla citata L. 335/95.

Nel merito ha evidenziato che l’ulteriore grave patologia parkinsoniana da cui è affetta la ricorrente era già presente, per quanto, evidentemente ancora latente, all’atto del collocamento in quiescenza, trattandosi di patologia che si manifesta nel lungo periodo, potendo pertanto concludere che il complesso quadro patologico e soprattutto il disturbo dell’equilibrio, che nell’arco di appena 3 anni circa si è sviluppato in parkinsonismo atipico grave, già rendeva la ricorrente inidonea a svolgere qualsiasi attività lavorativa, considerata anche la professione svolta dalla sig.ra S..

Alla luce di quanto sopra, il difensore ha concluso per l’accoglimento del ricorso in termini di riconoscimento del diritto della Sig.ra S., insegnante della

scuola primaria ormai in quiescenza, ai benefici di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 335/95.

All'udienza del 28 giugno 2023 l'Avvocato PETTINAU ha ribadito che la situazione attuale della ricorrente è molto grave, perché è allettata e ha perso l'uso della parola, e ha sostenuto che il complesso quadro patologico, e soprattutto il disturbo dell'equilibrio, verosimilmente erano dovuti al parkinsonismo atipico grave manifestatosi due anni dopo la cessazione del lavoro e già rendevano la sig.ra S. inidonea a svolgere qualsiasi attività lavorativa, considerata anche la professione di insegnante svolta dalla medesima. Ha, quindi, insistito sulle argomentazioni esposte in memoria e ha concluso per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice.

L'Avvocato SOTGIA ha contestato le eccezioni formulate dalla difesa e ha confermato le conclusioni esposte nella memoria.

Considerato che nella memoria conclusiva la difesa della ricorrente ha prospettato la possibilità/probabilità, basata sulla relazione clinica dell'AOU di Cagliari - Sezione di Neurologia - del 25 maggio 2022, che la sindrome parkinsoniana dalla quale è affetta la signora S. potesse essere presente, seppure allo stato latente, fin dal 25 luglio 2018 e che alcune delle patologie o sintomatologie delle quali soffriva all'epoca possano essere riconducibili alla sindrome sopra detta e che, se quanto prospettato fosse ritenuto verosimile, si verificherebbero i requisiti richiesti dalla normativa (art. 2, comma 12, Legge n. 335/1995) e la signora S. potrebbe essere ritenuta totalmente inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa, questo Giudice con ordinanza n. 64/2023 ha disposto un ulteriore supplemento istruttorio, attraverso l'acquisizione di un motivato e definitivo parere medico legale da parte del Collegio Medico

Legale, Sezione Speciale presso la Corte dei conti in Roma, integrato con la partecipazione anche di uno specialista della materia.

In particolare il predetto Collegio medico legale è stato chiamato a esprimere il proprio motivato parere sul seguente quesito: *Specifichi il consulente se le infermità e i disturbi riscontrati alla signora S. M. alla data del 25 luglio 2018, come indicati nella Consulenza Medico-Legale d'Ufficio della ASL di Cagliari e in tutta la documentazione agli atti di causa, potessero essere riconducibili alla successiva diagnosi di sindrome parkinsoniana e, nell'affermativa, se tali patologie, anche alla luce della successiva evoluzione della malattia, fossero tali da averla resa totalmente inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ovvero se, alla medesima data, residuassero delle capacità lavorative, ancorché minime.*

Per la prosecuzione del giudizio è stata fissata l'udienza del 24 gennaio 2024. In data 6 dicembre 2023 è pervenuto il richiesto parere da parte dello Stato Maggiore della Difesa - Sezione Speciale (IV) del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, le cui conclusioni sono che *“le infermità ed i disturbi psicofisici riscontrati a carico della signora S. M. alla data del 25 luglio 2018, come indicati nella Consulenza Medico-Legale d'Ufficio della ASL di Cagliari e in tutta la documentazione agli atti di causa, non siano da porre in diretta ed oggettiva correlazione con la successiva diagnosi di sindrome parkinsoniana (disturbo dell'equilibrio, disturbi del sonno..., ecc.) e che comunque, alla medesima data della verifica non sussistessero a carico della ricorrente condizioni tali da renderla totalmente inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa”.*

All'udienza del 24 gennaio 2024 l'Avvocato PETTINAU ha dichiarato di

prendere atto della nuova CTU, ma ha insistito per l'accoglimento del ricorso, sottolineando le patologie e la professione esercitata della ricorrente, e richiamando la sentenza di questa Sezione n. 81/2017, già citata nel ricorso introduttivo.

L'Avvocato DOA ha confermato le conclusioni agli atti.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente deve essere ricordato che l'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993, il diritto a conseguire un trattamento pensionistico, da calcolare in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, nei casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta a infermità non dipendenti da causa di servizio, per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il Decreto del Ministero del Tesoro, n. 187/1997, contenente le modalità applicative della citata norma, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità, ha stabilito, all'art. 2, che: *“la pensione di inabilità spetta ai dipendenti in possesso dei seguenti requisiti: a) anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità, computata ai sensi dell'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218; b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio; c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a*

svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità di cui alla precedente lettera b)''.

Ciò premesso, occorre verificare se la condizione menomativa della ricorrente comportasse l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, così come richiesto dalla norma richiamata.

Al riguardo, deve essere osservato che, come ribadito dalla III Sezione Centrale d'Appello con sentenza n. 341/2018, lo stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, denota una più *“severa condizione che supera, per consolidata giurisprudenza (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. Sent. n. 16955, del 26 agosto 2004, n. 721, del 24 gennaio 1997), il concetto d'inabilità previsto dall'art. 39, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, consistente nella permanente impossibilità a dedicarsi a un proficuo lavoro, ossia concreta impossibilità, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, di dedicarsi a un'attività lavorativa utile e idonea a soddisfare in modo normale e non usurante le primarie esigenze di vita dell'assicurato”.*

In sostanza, l'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, tende alla *“...oggettivizzazione del giudizio medico legale e ricollega l'inabilità alla impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e quindi a disimpegnare ogni e qualsiasi mansione”* (cfr. Corte di Cassazione, 26 agosto 2004, n. 16955).

Detto principio si pone in linea con un orientamento consolidato della Corte di Cassazione che consente di affermare che l'inabilità a qualsiasi attività lavorativa può coesistere sia con il riconoscimento dello stato di invalido civile, sia con l'inidoneità a proficuo lavoro, ma non si

esaurisce in essi, richiedendo un *quid pluris*.

La Suprema Corte, laddove ha reso pronuncia su vicende assimilabili (concessione del beneficio ex art. 8 della L. n. 222/1984), non ha mancato di precisare che la norma attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e delle altre prestazioni contemplate, all'unico criterio oggettivo della "*assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa*" ed esclude, pertanto, che si debba verificare, nel caso di mancato raggiungimento di un'inabilità totale, il possibile impiego delle energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle attitudini generali del soggetto (cfr. Sez. L, sentenza n. 9946 dell'8/05/2014).

In altre pronunce ha, del pari, sottolineato che con la legge n. 222/1984 - sostituendosi il criterio della capacità di lavoro a quello della capacità di guadagno e fissandosi due diverse percentuali per poter rispettivamente beneficiare dell'assegno di invalidità (capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, ridotta a meno di un terzo) e della pensione di inabilità (assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa) - si è, da un lato, passati dalla considerazione della "*potenzialità reddituale*" (capacità di lavoro come idoneità a produrre ricchezza), alla considerazione della "*potenzialità energetica*" (capacità lavorativa determinante essa stessa particolari effetti) e, dall'altro, si è prevista una categoria di soggetti dalla validità apprezzabilmente ridotta (a meno di un terzo), che per questo beneficiano di una prestazione compatibile entro certi limiti con il reddito da lavoro e destinata a integrarlo (quale l'assegno di invalidità), ma che non possono fruire

della pensione di inabilità, perché non si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Nell'ottica di tali principi non trovano posto, pertanto, quei fattori socio-economici legati alla difficoltà o impossibilità per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta di inserirsi nel mercato del lavoro, che tanto spazio avevano ricevuto nella precedente legislazione (cfr. Corte di Cassazione, Sez. L, sentenza n. 17159/2011).

I riportati principi sono stati confermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10953/2016 e con l'ordinanza n. 8678/2018.

Deve pertanto, ribadirsi, in questa sede, la sostanziale differenza tra la condizione di "*impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa*", introdotta dall'art. 2 della legge n. 222/1984 e ripresa dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 e la condizione di "*assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro*", richiesta dalla previgente normativa (cfr. art. 129 D.P.R. n. 3/1957; art. 7 della L. n. 379/1955 e art. 42 del D.P.R. n. 1092/1973) (cfr. Sezione giurisdizionale Sardegna sentenza n. 248 del 2019).

Venendo al caso in esame, il ricorso, che verte sull'accertamento dello stato di inabilità assoluta e permanente allo svolgimento dell'attività lavorativa di docente di scuola primaria della sig.ra S., con il conseguente diritto al trattamento pensionistico previsto dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335 dell'8/8/1995 sin dal momento della risoluzione del rapporto di lavoro, è infondato e deve essere respinto sulla scorta delle considerazioni espresse nei richiesti pareri medico legali dai due CTU interpellati.

Alla luce degli atti di causa e dei pareri resi da entrambi gli organi di

consulenza, è da escludere, infatti, la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti richiesti dalla normativa sopra richiamata alla data del 25 luglio 2018.

Il Collegio Medico Legale presso la ASL di Cagliari ha illustrato i contenuti della copiosa documentazione sanitaria fornita dalla sig.ra S. e di quella relativa agli accertamenti clinici disposti dallo stesso Collegio medico legale (visita ortopedica con diagnosi: *“Lombosciatalgia sn in Ernie Discali L4-L5 / L5-S1 e spondiloartrosi. Cervicobrachialgia bilaterale in bulging discali multipli e linfedema arto sup. sn. Coxartrosi bilaterale. Gonartrosi bilaterale. Borsite SAD spalla sn”*; visita psichiatrica con diagnosi *“Disturbo Depressivo Maggiore Ricorrente, senza manifestazioni psicotiche”*) e ha chiarito che *“le infermità riscontrate dalla C.M.V. di Cagliari in data 04.12.2018 [“Postumi di Adenocarcinoma Mammario sx, con linfedema dell’arto superiore sx. Depressione Maggiore reattiva. Fibromialgia. Disturbi del Sonno REM. Adenoma Ipofisario pregresso (Microprolattinoma). Pregresse fratture iatrogene. Ernie Discali multiple. Trattamento Antalgico”] si caratterizzano tutte per essere notevolmente invalidanti, sia dal punto di vista della capacità lavorativa, sia da quello dei risvolti dinamico-relazionali extra-lavorativi. Logico, da questo punto di vista, è il pronunciamento della C.M.V. riguardo all’inidoneità lavorativa nell’ambito scolastico”*.

“Tuttavia, il requisito richiesto dalla normativa (art. 2 comma 12 Legge n. 335/1995) si attesta su di un livello menomativo ulteriore, totale e assoluto, che potrebbe essere raggiunto: NEL CASO DI MALATTIE PSICHIATRICHE, col riscontro di stati psicopatologici inabilitanti (demenze e/o analoghi disturbi mentali organici, forme psicotiche, disturbi comportamentali abnormi e/o reiterate condotte autolesionistiche, disorganizzazione della vita

personale e/o di relazionale, frequenti ricoveri in strutture psichiatriche, anche in regime di T.S.O.); NEL CASO DI MALATTIE DELL'APPARATO OSTEO-ARTICOLARE E/O NEUROMOTORIO, col riscontro di impossibilità o gravissima limitazione sia della deambulazione autonoma, che (più in generale) della capacità funzionale globale e/o dell'autosufficienza; NEL CASO DI MALATTIE NEOPLASTICHE, col riscontro di diffusione metastatica e/o di significative lesioni locali e generali.”

Il primo CTU ha, quindi, concluso che, seguendo la criteriologia medico-legale, “visti i dati anamnestici e clinico-documentali (sia direttamente riscontrati, che rinvenuti agli atti), non si evidenziano nel caso della ricorrente simili fattispecie. Pertanto, con riferimento al quesito dell'Ordinanza, si deve concludere che le infermità riscontrate alla ricorrente, non comportavano – alla data del 25.07.2018 – la totale inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 comma 12 Legge n. 335/1995, permanendo invece – per quanto in misura minimale, un residuo funzionale psico-fisico, teoricamente applicabile in attività confacenti alla qualifica originariamente rivestita.”

Nella detta relazione è stato tenuto conto anche delle osservazioni del Consulente tecnico di parte, intervenuto alle operazioni peritali.

Tale parere è stato confermato dal Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti di Roma, che ha riesaminato tutta la documentazione agli atti e ha formulato la seguente diagnosi: “1) *Postumi di Adenocarcinoma Mammario sx, con inserimento di protesi e mastopessi controlaterale in assenza di ripresa di malattia. In atto: linfedema dell'arto superiore sx;* 2) *Depressione Maggiore reattiva ricorrente senza manifestazioni psicotiche;* 3)

Fibromialgia. 4) Disturbi del Sonno REM. 5) Adenoma Ipofisario pregresso (Microprolattinoma); 6) Ernie Discali in C6-C7, in L4-L5 ed in L5-S1 con spondiloartrosi, coxartrosi bilaterale, gonartrosi sinistra, sindrome della cuffia dei rotatori della spalla dx in trattamento Antalgico; 7) Esiti di istero-annessiectomia bilaterale per leiomiomatosi uterina”.

In risposta al quesito formulato nell’ordinanza n. 64/2023, il secondo CTU ha, tuttavia, espresso il parere che *“le infermità ed i disturbi psicofisici riscontrati a carico della signora S. M. alla data del 25 luglio 2018, come indicati nella Consulenza Medico-Legale d’Ufficio della ASL di Cagliari e in tutta la documentazione agli atti di causa, non siano da porre in diretta ed oggettiva correlazione con la successiva diagnosi di sindrome parkinsoniana (disturbo dell’equilibrio, disturbi del sonno..., ecc.) e che comunque, alla medesima data della verifica non sussistessero a carico della ricorrente condizioni tali da renderla totalmente inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa”*.

In base alle concordi considerazioni espresse nei suesposti pareri, che questo giudice condivide e assume come propri, in quanto immuni da vizi logici, esaustivamente motivati, e resi in base a corrette considerazioni medico-legali, oltre che in aderenza alle risultanze di causa, il ricorso non merita accoglimento.

Venendo, infine, alle spese, si ritiene equo disporre la compensazione, considerata la complessità della vicenda e l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali di segno differente ai fini dell’interpretazione e configurazione del beneficio previsto dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1998.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 24 gennaio 2024.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in segreteria il 30/01/2024.

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus